

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 dicembre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FLAMINAIRE – Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori FLAMINAIRE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ne bis in idem»

Nella causa T-583/14,

Giand Srl, con sede a Rimini (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale,

Flamagas, SA, con sede a Barcellona (Spagna), rappresentata da G. Hinarejos Mulliez, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 giugno 2014 (procedimento R 2117/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Flamagas, SA e la Giand Srl,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2014,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2014,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2014,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

